« Articolo 3 soppresso. »

Emendamento proposto dal deputato Pianciani:

« Al primo articolo aggiungere le parole « che non siano state già pubblicate dalla *Gazzetta Ufficiale.* »

« Al secondo articolo togliere l'ultimo alinea che diverrebbe un articolo separato.

« Art. 3. Coloro che, comunque non compresi nelle disposizioni del Codice penale, sia provato volere restaurare l'antico ordine di cose o nuocere in qualunque modo alla unità d'Italia, saranno condannati alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

« Art. 4. Il giudizio dei reati menzionati negli articoli precedenti è devoluto ai tribunali correzionali.

« Art. 5. Il Governo del Re avrà la facoltà di assegnare per un tempo non maggiore di un anno il domicilio coatto a tutte le persone ritenute sospette a forma della sezione 3, cap. 3, art. 8 del Codice penale 20 novembre 1859.

« Conservare l'articolo 4° che verrebbe 6°. »

Emendamento del deputato Ercole al secondo articolo:

« Il ministro dell'interno però potrà ordinare la sospensione a tempo delle pubblicazioni periodiche sino a che il tribunale abbia pronunciata la sua sentenza.

« È pure in facoltà dello stesso ministro di proibire, ove lo creda opportuno, l'introduzione o smercio nello Stato dei giornali o altre pubblicazioni e ristampe fatte all'estero relative agli argomenti di cui all'articolo 1. »

Emendamento del deputato Mancini.

« Il sottoscritto propone i due seguenti emendamenti all'articolo terzo:

« Il Governo del Re avrà facoltà di allontanare da determinati luoghi, ed anche di confinare a domicilio coatto gli oziosi, i vagabondi, i camorristi, e tutte le persone ritenute sospette secondo le designazioni del Codice penale del 1859, le quali saranno pubblicate ed avranno forza di legge nelle provincie toscane.

« Le stesse disposizioni saranno applicabili contro coloro che in qualunque modo ponessero in pericolo la pubblica tranquillità in favore dei cessati ordini politici, o per nuocere altrimenti all'unità d'Italia e alle sue libere istituzioni. »

All'articolo terzo, emendamento del deputato Arcieri:

« Il Governo del Re ha facoltà di far organizzare compagnie di guardia mobile nei circondari infestati dal brigantaggio: essa sarà regolata, e dipenderà esclusivamente dai prefetti e sottoprefetti, percepirà gli averi competenti alla guardia nazionale in servizio di distaccamento con una metà di più a titolo di soprasoldo. »

Emendamento all'articolo terzo del deputato Bertani:

« Il Governo del Re avrà la facoltà di assegnare per un tempo non maggiore di un anno il domicilio coatto alle persone indiziate di voler restaurare l'antico ordine di cose o nuocere in qualunque modo all'unità e libertà d'Italia. »

MICELI. Io dichiaro di associarmi all'ordine del giorno Damiani e Civinini.

MARTIRE. Io dichiaro di associarmi all'emendamento La Porta.

ANDREOTTI. Dichiaro di associarmi all'ordine del giorno dei deputati Damiani e Civinini.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla discussione sugli articoli, debbo necessariamente mettere ai voti l'ordine del giorno proposto dagli onorevoli Civinini e Damiani, ai quali hanno fatto adesione gli onorevoli Miceli ed Andreotti.

CIVININI. Pregherei l'onorevole presidente e la Camera che mi permettano di esporre brevemente le ragioni che mi hanno mosso a proporre quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Secondo l'osservanza della Camera, l'onorevole Civinini ha diritto.

CIVININI. A me non ha fatto nessuna meraviglia quando ho veduto proporsi dall'onorevole Chiaves la legge su cui discutiamo; non mi ha fatto meraviglia la forma dell'articolo di legge, e neppure i motivi esposti nella relazione che la precedono. Ma certo io ho cominciato a maravigliarmi assai, quando ho dianzi sentito il mio onorevole amico personale, il deputato Ara, giudicare insufficienti le proposte della Commissione, e chiedere che si tornasse alla proposta del ministro, o si venisse senz'altro ai pieni poteri. Io credeva che specialmente da lui e dagli amici suoi non potesse sorgere desiderio di pieni poteri; perocchè, a mio credere, se in alcuno i pieni poteri debbono aver lasciato tristi memorie, egli è proprio nell'onorevole Ara e ne' suoi amici politici. L'onorevole Ara per avventura non ha riflettuto che i pieni poteri del 1859 furono pur troppo amaramente pagati in certi giorni luttuosi vicini a noi.

Ma anche più maraviglioso per me, lo dichiaro, è stato il veder presentare sottoscritto dall'onorevole mio amico politico e personale Crispi questa relazione e questo progetto di legge formolato dalla Commissione. Io mi sono in qualche modo sbigottito di questo fatto; e mi sono confermato nell'opinione che una gran tempesta ci travolge tutti, e ci trascina per un pendìo del quale io non so prevedere la fine.

Quando amici della libertà vecchi e provati come l'onorevole Crispi domandano una legge speciale sulla stampa e il domicilio coatto e facoltà particolari al Governo, io in verità non so come potrei non dubitare dell'avvenire della libertà nel mio paese! (*Oh! oh! — Rumori in senso diverso*)

E prego amici ed avversari a notare che io non faccio in questo caso questione di fiducia personale. Se al luogo ove siede l'onorevole generale La Marmora sedesse il migliore e il più caro de' miei amici perso-